



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**COMUNICAZIONE N. 47**

**AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO**

**AI PRESIDENTI DELLE CAO**

**Oggetto: patenti di guida – medici cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 285/92 (codice della strada) – Nota al Ministro Paola De Micheli.**

**Cari Presidenti,**

si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, recante "Emergenza epidemiologica da Covid 19 – Sospensione attività di accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida di autoveicoli – Proroga patenti in scadenza" (All. n. 1).

**Cordiali saluti**

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Filippo Anelli

**Firmato digitalmente da**

**All. n. 1**

**FILIPPO  
ANELLI**

**MF**

**O = FNOMCEO**  
**C = IT**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**On. Paola DE MICHELI**

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid 19 - Sospensione attività di accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida di autoveicoli - Proroga patenti in scadenza.**

Illustre Ministro,

come è noto alla S.V. l'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 recante "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida" prevede che: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici".

L'art. 1, lett. a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" dispone che sia necessario "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

L'art. 1, lett. t), del suddetto decreto prevede che "sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) - C.F. 02340010582



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" .

**Ciò detto, con riferimento alle attività di rinnovo delle patenti di guida appare opportuno evitare assembramenti nelle sale di attesa delle autoscuole/agenzie pratiche auto, al fine di evitare il possibile contagio degli utenti e degli stessi medici certificatori.**

**Pertanto, questa Federazione, quale organo sussidiario dello Stato, che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, chiede l'intervento autorevole della S.V. affinché, su tutto il territorio nazionale, sia sospesa l'attività di accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida e correlativamente prorogata la validità di tutte le patenti in scadenza.**

Certi della sensibilità della S.V, si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO  
ANELLI**

O = FNOMCEO  
C = IT

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*

**FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582